

Procedura di sovraindebitamento ex art. 14 ter L. 3/2012
RG N. 2019

IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice,
ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 3/2012

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso ex L. n. 3/2012 da
e
rappresentati e difesi
dall'avv. Monica Pagano e dall'avv. Matteo Marini.

1. Con ricorso iscritto a ruolo il 2019 i sigg.ri
hanno proposto domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio "di gruppo" ai sensi degli artt. 14 *ter* l. 3/2012 e s.s.
Al ricorso è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, in persona dei dott. i quali esprimono un "giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione" e sulla sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio.
Esaminati il ricorso, la relazione particolareggiata e la documentazione prodotta, con decreto del).2019 è stato concesso ai ricorrenti termine di 15 giorni per l'integrazione della domanda, della relazione particolareggiata e della documentazione, affinché fosse specificata la distinzione del passivo di ciascun componente del nucleo familiare e dell'attivo messo mensilmente a disposizione da ciascuno di loro e documentato l'ammontare dell'importo ricevuto in eredità dalla sig.ra . e la sua destinazione; in data).2019 i ricorrenti hanno depositato integrazione della domanda e della relazione dell'OCC, nonché documentazione integrativa relativa alla successione ereditaria pervenuta alla sig.ra



3. La domanda proposta da

Il ricorso può trovare accoglimento con riferimento alla posizione di con le precisazioni che seguono.

Ritiene il giudicante che presupposti di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio siano l'assenza delle cause di inammissibilità di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 14 *ter* l. e l'assenza di atti in frode (art. 14 *quinqies* co. 1 l. 3/2012). La diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni è oggetto di diversa e successiva valutazione da parte del giudice, ai fini della domanda di esdebitazione ai sensi dell'art. 14 co. *terdecies* l. 3/2012.

Nel caso di specie si osserva che la documentazione sui redditi del sig. appare completa e che dalla stessa non si evincano atti in frode ai creditori.

Il debitore ha dichiarato:

- di essere lavoratore dipendente subordinato della _____ assunto sin dall'anno 2014 e di percepire una retribuzione mensile netta di euro 1.129,00, tenuto conto di due pignoramenti sulla stessa gravante (per euro 128,48 ed euro 116,53);
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dall'assunzione di obbligazioni derivanti dall'attività commerciale, sino al 2012 data in cui ha ceduto l'attività;
- che il decorso dell'anno dalla cancellazione dell'impresa dal registro delle Imprese (cancellazione avvenuta il 25.1.2013) comporta l'inapplicabilità della disciplina del fallimento e l'ammissibilità all'accesso ad una delle procedure di risoluzione della crisi di cui alla L 3 /2012;
- di possedere unicamente redditi da lavoro.

I debiti complessivi residui dell'istante ammontano a:

€ 424.577,47 verso Agenzia delle Entrate - Riscossione

€ 335.001,72 verso la Banca _____ (ora _____ s.r.l.); da tale somma andrà scomputato quanto ricevuto dall'istituto di credito in sede di espropriazione immobiliare avviata in danno dei terzi datori di ipoteca;

€ 40.063,03 verso

€ 39.415,01 verso

€ 41.144,00 verso

Il debitore propone di mettere a disposizione una quota di euro 200,00 mensili del proprio stipendio per un periodo di 48 mesi.

Quanto alla determinazione dell'importo da apprendere alla procedura, occorre tuttavia precisare che l'equiparazione del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio al pignoramento di cui all'art. 14 *quinqies* co. 3 l. 3/2012 e la sottoposizione alla liquidazione di tutti i beni del debitore (anche sopravvenuti ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. 3/2012) con la sola esclusione dei crediti indicati dall'art. 14 *ter* co. 6 l. 3/2012, consentono di ritenere inopponibile alla stessa le assegnazioni di crediti ai sensi dell'art. 553 c.p.c. antecedenti al decreto di apertura della procedura (da ultimo, si v. Trib. Milano, decr. 1.4.2019), con conseguente assoggettamento alla regola del concorso dei crediti sorti successivamente all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

Ne consegue che all'attivo della procedura potrà essere appresa la differenza tra la retribuzione mensile del sig. _____, considerata l'inopponibilità alla procedura dei precedenti pignoramenti, e l'importo di euro 800,00, importo ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di mantenimento così come quantificate in ricorso (in proporzione ai redditi percepiti dagli altri



familiari) e comunque inferiore al limite di pignorabilità indicato dall'art. 545 c.p.c. co. 5 (richiamato dall'art. 14 *ter* co. 6 lett. a e b l. 3/2012).

La quota di TFR messa a disposizione della liquidazione dovrà intendersi riferita alla quota riscattabile.

Così esposta la domanda di liquidazione ex art. 14 *ter* L 3/2012 presentata da e dato atto dei rilievi sopra svolti sulla somma da apprendere alla procedura si rileva che:

- la domanda è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista;
- la documentazione prodotta dal debitore è completa così come attestato anche dall'OCC;
- non si ravvisano atti in frode ai creditori rilevandosi che il sig. _____ nel quinquennio, nonostante i debiti di cui deve rispondere, ha mantenuto la sua occupazione continuando svolgere sempre la stessa attività lavorativa di dipendente subordinato;

non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b);

la documentazione prodotta ha consentito al professionista di ricostruire i debiti del ricorrente e la sua situazione economico patrimoniale;

Posto quanto sopra la procedura di liquidazione può pertanto dichiararsi aperta,

P.Q.M.

2. Dichiaro aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L3/2012 nei confronti di

3. Nomina liquidatore la rag.

4. Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 *novies* comma 5 L. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 *ter* L3/2012 nei confronti di

5. Dispone che il liquidatore proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 *sexies* L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L 3/12 e alla liquidazione ex art. 14 *novies* L 3/12

6. Dispone che la retribuzione del sig. _____ sia compresa nella liquidazione nei limiti della differenza tra l'importo mensile netto percepito e l'importo di euro 800,00 €, dando atto della inopponibilità alla presente procedura dei pignoramenti presso terzi della retribuzione del sig.

7. Dispone che un estratto della domanda del debitore e del presente decreto sia pubblicato sul sito internet www.tribunale.novara.it con la specificazione che l'accesso alla domanda ed al provvedimento nella versione integrale potrà essere autorizzato dal giudice previa verifica della sussistenza di un interesse attuale e concreto da parte degli istanti.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al liquidatore.

Novara, 12/11/2019

Il Giudice

Dott.

